

STATUTO

CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEGLIO SO VIA SOMASASSA 6

Numero REA: SO - 73106

Codice fiscale: 00970770145

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2018 - Statuto completo	2
--	---



Dott. FRANCO CEDERNA
NOTAIO

Allegato "A" all'atto n. 132291/31954 di repertorio-----

STATUTO DELLA COOPERATIVA DENOMINATA "CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" -----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE -----

Art. 1 - Denominazione -----

La cooperativa è denominata **"CON TATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. -----

Art. 2 - Sede -----

La cooperativa ha sede nel Comune di **TEGLIO (SO)**. -----
Spetta all'organo amministrativo deliberare di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio comunale. -----

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie. -----

Art. 3 - Durata -----

La cooperativa ha durata sino al **31 dicembre 2050**. -----
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.-----

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica -----

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: -----

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;-----
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/91. -----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. -----

A norma delle disposizioni contenute nella L. 381/91 le attività di cui ai punti a) e b) del presente articolo sono funzionalmente collegate come dettagliatamente descritto nel successivo articolo. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un

ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. -----

La Cooperativa mantiene una organizzazione amministrativa separata per quanto concerne la gestione delle attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 delle Legge 381/91. -----

La cooperativa ha lo scopo di:-----

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381; -----
- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;-----
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;-
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati. -----

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza una impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile. La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.--

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del

principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516

c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. -----

Art. 5 - Oggetto -----

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attività: -----

A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:-----

- assistenza sociale domiciliare a favore di minori, anziani, disabili psicofisici e soggetti svantaggiati in genere, anche integrata con attività infermieristiche e sanitarie; --

- progettazione e gestione di centri diurni e residenziali, centri di accoglienza e comunità terapeutiche e/o educative, servizi di assistenza e ludico-ricreativi in residenze sociali assistite e in centri diurni per anziani, case di riposo o di cura, luoghi di soggiorno; -----

- progettazione, organizzazione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; -----

- gestione di centri di formazione e preformazione professionale e di socializzazione per soggetti portatori di handicap psicofisici; -----

- progettazione e gestione di case-famiglia per minori e non, di mini appartamenti e/o nuclei alloggio per portatori di handicap psicofisici; -----

- attività e servizi di riabilitazione e accompagnamento disabili; -----

- trasporto e accompagnamento di minori, anziani e disabili; -

- animazione a favore di giovani e adolescenti, in comunità e no, anche in presidi ospedalieri; -----

- organizzazione di vacanze e soggiorni estivi; -----

- progettazione e gestione di asili-nido, nido famiglia, scuole materne, ludoteche, centri di lettura, biblioteche; --

- gestione di corsi di attività motoria e psicomotoria per minori, handicappati e anziani; -----

- organizzazione e gestione di corsi di formazione e/o aggiornamento per operatori sociali; -----

- gestione di attività finalizzate all'inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione, svantaggio e marginalità; --

- attività di promozione delle pari opportunità e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate e per l'affermazione dei loro diritti; -----

- partecipazione ad attività nazionali ed internazionali di cooperazione, progettazione e realizzazione di programmi di cooperazione nazionale ed internazionale; -----

- attività di consulenza nell'individuazione e gestione del personale domestico e/o sociosanitario; -----

- consulenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia. -----

B) In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio: -----

1) l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati; -----

2) l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali; -----

3) l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismi, campeggi e simili); -----

4) l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini; -----

5) organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare; -----

6) organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie; -----

7) l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;-----

8) attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi; -----

9) gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e connessa; -

10) la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali; -----

11) l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio; -----

12) la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione; --

13) la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati; -----

14) la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati; -----

15) la promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico; -----

16) la catalogazione ed archiviazione di testi elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche e simili; -----

17) l'attività teatrale e dello spettacolo ed associativa in genere; -----

18) la promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistica anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta; -----

19) la produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, ristorazione, pasticceria, bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici, e fitoterapici; -----

20) la gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato locale e al restauro in genere;-----

21) la progettazione, la produzione e la realizzazione di capi di abbigliamento, tessuti in genere, accessori e calzature da realizzare in forma artigianale o industriale, curandone l'immissione nel mercato, la vendita e distribuzione in punti vendita propri o c/o terzi (atelier, boutique, centri commerciali ecc.) anche attraverso l'organizzazione di sfilate di moda e la qualificazione degli addetti attraverso corsi di formazione mirati all'acquisizione della relativa professionalità ed estendibili all'economia domestica;-----

22) la realizzazione di raccolte fondi per scopi di beneficenza e/o acquisto di strumenti e/o prodotti sia per la cooperativa sia per altre associazioni o enti, anche tramite la vendita o richieste di donazioni spontanee; -----

23) Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico e-equo e solidale; mercati dell'usato; -----

24) la costituzione di attività tipo Banco Alimentare e la ridistribuzione abiti, mobilia e simili da destinare alle categorie svantaggiate.-----

La cooperativa, inoltre, si propone di operare per la formazione, l'addestramento, la qualificazione, l'aggiornamento e l'intervento professionale tramite l'istituzione di appositi interventi e servizi quali, ad esempio:-----

- la gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata; -----
- avviare all'apprendimento e all'inserimento lavorativo anche nella forma di centri di formazione professionale - attraverso l'apprendimento di tecniche per la produzione di manufatti e prodotti artigianali, lavorazioni c/o terzi;-----
- programmare e gestire forme di servizio, quali comunità per malati di a.i.d.s.; -----
- la consulenza psicologica, psicoterapica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private; -----
- l'istituzione di corsi di formazione professionale, di studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei;-----
- la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi e logistici, presso enti pubblici come ospedali e similari, amministrazioni regionali, provinciali e comunali; uffici catastali, erariali e tributi, uffici di igiene pubblica e tecnici, sovrintendenze ai beni culturali, artistici e storici, musei, chiese e similari; la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;-----
- l'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate

da enti pubblici e privati, nonché l'organizzazione e gestione di convegni, congressi, manifestazioni e simili;-----

- la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale, agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agriturismo, commerciale e simili;-----
- l'attività di censimento e di elaborazione statistica di dati di interesse pubblico e privato; -----
- la realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e alle professionalità richieste del Terzo settore; -----
- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola tipo PON;-----
- la consulenza professionale e legislativa; -----
- l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli operatori coinvolti nei progetti;-----
- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e multimediali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadattati;-----
- attività di informazione e di sensibilizzazione della comunità locale verso i problemi del territorio e, in particolare, dei soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati o candidati a processi di emarginazione;-----
- la cura, la stampa anche attraverso moderni sistemi tipografici e la commercializzazione di manifesti, locandine, stampati ed oggettistica pubblicitaria nonché la pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche su temi e problematiche sociali, culturali, storiche e religiose.-----

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie. -----

Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa sarà impegnata inoltre nel necessario collegamento funzionale fra le suddette attività di tipo a) e di tipo b), e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge e anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla vigente normativa.-----

La Società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli sco-

pi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente

attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----

- costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata; -----

- aderire e partecipare ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori, diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; -----

- assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari e affidamenti bancari; -----

- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia, sia reale che personale, sotto qualsivoglia forma, anche a favore di terzi, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti e alle società cui la Società aderisce e partecipa. -----

La Società può ricevere prestiti, donazioni nonché organizzare raccolte fondi finalizzati esclusivamente al raggiungimento del proprio oggetto, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.-----

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica -----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. -----

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. -----

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. -----

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. -----

Art. 7 - Normativa applicabile -----

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. -----

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. -----

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto

di recesso. In mancanza di tale deliberazione trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime. -----

-----**SOCI COOPERATORI**-----

Art. 8 - Soci cooperatori ordinari -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----

Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza imprenditoriale) di almeno un anno, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno un anno. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. -----

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. -----

Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.--

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.-----

Art. 9 - Categoria speciale di soci cooperatori -----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti necessari per divenire un socio cooperatore ordinario di cui all'art. 8) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

a) alla loro formazione professionale; -----

b) al loro inserimento nell'impresa.-----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-

ro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1) La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2) I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----

3) Il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 18 del presente statuto:-----

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza

dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. -----

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. -----

Art. 10 - Procedura di ammissione -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dall'art. 8.-

Il contenuto della domanda di ammissione può variare ed essere stabilito successivamente con delibera dell'organo amministrativo.-----

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto

svolta dalla cooperativa. -----

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto: -----

- delle dichiarazioni contenute nella domanda, -----
- della documentazione ad essa allegata, -----
- di ogni altra informazione comunque acquisita, -----
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, -----
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. -----

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. -----

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 11 - Conferimenti e quote dei soci cooperatori-----

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale stabilito dall'assemblea entro i limiti previsti per legge. -----

Art. 12 - Diritti dei soci -----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. -----

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori. -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consul-

tazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. -----

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, ovvero tramite fax.-----

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. -----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----

Art. 13 - Obblighi dei soci -----

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. ---

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: -----

- l'eventuale soprapprezzo determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, -----

- l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. -----

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. -----

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. -----

I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni previste dal presente Statuto, inoltre:-----

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;-----

b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;--

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.-----

È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese concorrenti, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in conside-

razione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative. -----

Art. 14 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori -----
Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. --
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. -----

Art. 15 - Acquisto di quote proprie -----
Gli amministratori, ove ne ricorrano i presupposti di legge, possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----

----- **SCIoglimento del rapporto sociale** -----

Art. 16 - Perdita della qualità di socio -----
La qualità di socio si perde: -----
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

Art. 17 - Recesso -----
Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti: -----
- dal presente statuto -----
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative -----
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. -----
In particolare sono cause di recesso: -----
a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione; -----
b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione; -----
c - la mancanza dei requisiti per raggiungere gli scopi sociali;-----
d - la cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura;-----
e - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-

cietà o altro ente. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. -----

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. -----

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. -----

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: -----

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, -

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Art. 18 - Esclusione -----

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

1) non adempia al pagamento della quota sottoscritta; -----

2) nel caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; -----

3) per incapacità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; -----

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; -----

5) per fallimento del socio; -----

6) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato il socio subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; -----

7) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; -----

8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo; -----

9) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale; -----

10) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa; -----

11) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;-----

12) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci; -----

13) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte di questi ultimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa, entro 60 giorni. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. -----

Art. 19 - Morte del socio -----

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. -----

Art. 20 - Liquidazione e rimborso della quota -----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. -----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della

quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo

2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 21 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso e Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi -----

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. - Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 18 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. -----

La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessazione della partecipazione si sono verificati. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

----- SOCI VOLONTARI -----

Art. 22 - Requisiti -----

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. -----

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

Art. 23 - Domanda di ammissione -----

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:-----

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; -----

- indicazione della propria attività di lavoro; -----

- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa. -----

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci. -----

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata. -----

Art. 24 - Obblighi-----

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 13; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.-----

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 18, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale. -----

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori. -----

----- **SOCI SOVVENTORI** -----

Art. 25 - Soci sovventori -----

Al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, nei limiti previsti per legge. -----

I "soci sovventori" sono obbligati: -----

- al versamento delle quote sottoscritte; -----

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

Il versamento effettuato dal socio sovventore confluisce nel fondo per il potenziamento e la ristrutturazione della cooperativa stessa. -----

I soci sovventori hanno diritto ad un voto, qualsiasi sia la quota sottoscritta. -----

Art. 26 - Conferimento e quote dei soci sovventori -----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore minimo ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). -----

Art. 27 - Delibera di emissione delle quote -----

L'emissione di quote destinate a soci sovventori deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione, il quale definisce i seguenti punti:-----

- l'importo totale della quota; -----
- il termine minimo della durata del conferimento; -----
- diritti patrimoniali e di partecipazione agli utili spettanti alla singola quota, stante il fatto che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuale rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; -----

Art. 28 - Cessione delle quote-----

Le quote dei soci sovventori sono trasferibili sia inter vivos che mortis causa previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. -----

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve comunicare per iscritto all'organo amministrativo la propria volontà ed il consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-

Art. 29 - Recesso socio sovventore -----

Il socio sovventore può avvalersi del diritto di recesso una volta trascorso il termine minimo previsto in sede di emissione ovvero per le ragioni dell'articolo 2437 c.c.-----

----- PATRIMONIO E MUTUALITA' -----

Art. 30 - Patrimonio sociale -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 36; -----
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 34 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto; -----
- d) dalla riserva straordinaria; -----
- e) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; -----
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge. -----

Art. 31 - Prevalenza della mutualità -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. -----

Pertanto: -----

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; --
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; --
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 32 - Capitale sociale -----

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione. -----

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge. -----

Le quote sono indivisibili. -----

Art. 33 - Bilancio -----

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%, o nel limite minimo previsto dalle leggi vigenti in materia; -----

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici. -----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve nei limiti stabiliti dalle norme vigenti. -----

Art. 34 - Utili -----

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli: -----

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento; -----

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione, nella misura prevista dalla legge; -----

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente; -----

d) alla riserva straordinaria; -----

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente; -----

f) alle altre riserve statutarie e volontarie. -----

Art. 35 - Ristorni -----

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni). -----

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; --
- emissione di quote di sovvenzione. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

Art. 36 - Strumenti finanziari -----

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente, compresa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n. 59 in quanto compatibile. -----

----- **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA** -----

Art. 37 - Modalità di assunzione delle decisioni -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

b) la nomina dell'organo amministrativo; -----

c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dell'organo di controllo o del revisore; -----

d) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-

ritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare. -----

Art. 38 - Convocazione -----

L'assemblea a' sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione.-----

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero trasmesso con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.-----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti. -----

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Provincia di Sondrio. -----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge. -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.-----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-

In tal caso, è necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. -----

Art. 39 - Maggioranze costitutive e deliberative -----

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. -----

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. -----

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Art. 40 - Intervento in assemblea e diritto di voto -----

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. -----

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. -----

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota. -----

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. ---

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione. -----

Art. 41 - Rappresentanza nell'assemblea -----

I soci, fatto salvo quanto previsto nello statuto, possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. -----

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa. -----

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) soci. -----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Art. 42 - Forme di amministrazione -----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. -----

Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra non soci. -----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Art. 43 - Consiglio di amministrazione -----

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. -----

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in provincia di Sondrio, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. -----

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, a ciascun membro del consiglio e, se nominato, del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. -----

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati. -----

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

Art. 44 - Sostituzione degli amministratori -----

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.. -----

Art. 45 - Poteri di gestione -----

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per

la gestione della cooperativa. -----

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. -----
Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. -----
Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni. -----

Art. 46 - Deleghe -----

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. -----
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci -----

Art. 47 - Rappresentanza -----

Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----
Il presidente può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.-----
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. -----
Il presidente, previa apposita delibera dell'organo ammini-

strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Art. 48 - Rimborsi e compensi -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. -----

L'assemblea determina il compenso degli amministratori. ----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. -----

----- **CONTROLLO** -----

Art. 49 - Controllo diretto dei soci -----

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. -----

Art. 50 - Collegio sindacale e revisore contabile -----

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dalla legge. In caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata. -----

Salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. -- Nel caso di nomina facoltativa dell'organo di controllo o del revisore, le competenze e i poteri sono determinati dai soci nell'atto di nomina. -----

----- **SCIoglimento LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE** -----

Art. 51 - Scioglimento -----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. -----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. -----

L'assemblea nomina i liquidatori determinando: -----

- il numero dei liquidatori; -----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; ----
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; -----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; --
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione. --

Art. 52 - Devoluzione -----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al
presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.
2514 lettera d) c.c.. -----
----- **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** -----
Art. 53 - Regolamenti-----
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-
tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci
determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento
dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà e-
laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze
previste per le modifiche statutarie. -----
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-
mento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costi-
tuiti.-----
F.to Valentino Morcelli -----
F.to Franco Cederna Notaio -----